



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione
Ufficio III

Ministero della Salute

DGSAN

0004380-P-17/02/2011

I.B.d



6402614

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCE AUTONOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

N. *Proposta del Foglio del*
N. *N.*

REGIONE PIEMONTE					
ASSESSORATO TUTELAZIONE SANITA'					
17 FEB 2011					
N.	4916-014-16-020				
U					05
00	07	00	09	10	11

Oggetto: articolo 5 della legge 283 - Presenza di anisakis .

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenuti dal territorio circa l'applicazione dell'articolo 5 della legge 283 del 1962 in caso di riscontro di larve di anisakis nei prodotti della pesca e sentito l'Ufficio legislativo di questo dicastero si segnala quanto segue.

Secondo il parere dell'EFSA relativo alla valutazione del rischio per parassiti nei prodotti della pesca nessuna area di pesca marittima può essere considerata esente da anisakidi e la presenza di larve di anisakidi nei prodotti della pesca va considerata come condizione naturale e normale e non già come condizione di alterazione degli stessi, diversamente dalla presenza di altri parassiti.

L'articolo 5 della legge 283 del 1962 prevede alla lettera d) l'ipotesi contravvenzionale dell'operatore del settore alimentare che impieghi nella preparazione di alimenti e bevande, venda, detenga per vendere, somministri ai propri dipendenti, o comunque distribuisca per il consumo sostanze alimentari che siano, tra l'altro, invase da parassiti, o comunque nocive.

La giurisprudenza penale (Sez.VI, sen.n.12459 del 24-12-1985), in ordine a tale ipotesi di reato, in materia di esclusione della responsabilità per l'inconfigurabilità dell'elemento soggettivo, ha stabilito che: "al fine di escludere la responsabilità delle contravvenzioni per l'esistenza della buona fede è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza"

Il regolamento (CE) 853/2004, all'allegato III, sez. VIII, capitolo V, lettera d) definisce gli obblighi in relazione alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca, stabilendo che: "gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottoposti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell'immissione sul mercato. Gli operatori non devono immettere sul mercato per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente invasi da parassiti".

Infine il regolamento (CE) 2074/2005, allegato II, sez.I, stabilisce che "il parassita visibile" sia un parassita che "per dimensioni, colore o struttura sia chiaramente distinguibile nei tessuti dei pesci".

Tanto premesso alla luce della giurisprudenza penale si ritiene non perfezionabile l'ipotesi di contravvenzione di cui all'articolo 5 sopra richiamato per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, nell'ipotesi in cui l'operatore abbia agito in conformità alla legge nella verifica dell'assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato all'alimentazione.

Il Direttore Generale
(Dr. Silvio Boffello)